



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI

“M.FANNO”

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA

PROVA FINALE

“IL PROCESSO DI REVISIONE NEL LIFECYCLE DELLE AZIENDE”

RELATORE:

CH.MO PROF. PUGLIESE AMEDEO

LAUREANDO/A: ELISABETTA SIMONATO

MATRICOLA N. 2006361

ANNO ACCADEMICO 2023 - 2024

Dichiaro di aver preso visione del “Regolamento antiplagio” approvato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali e, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, dichiaro che il presente lavoro non è già stato sottoposto, in tutto o in parte, per il conseguimento di un titolo accademico in altre Università italiane o straniere. Dichiaro inoltre che tutte le fonti utilizzate per la realizzazione del presente lavoro, inclusi i materiali digitali, sono state correttamente citate nel corpo del testo e nella sezione ‘Riferimenti bibliografici’.

I hereby declare that I have read and understood the “Anti-plagiarism rules and regulations” approved by the Council of the Department of Economics and Management and I am aware of the consequences of making false statements. I declare that this piece of work has not been previously submitted – either fully or partially – for fulfilling the requirements of an academic degree, whether in Italy or abroad. Furthermore, I declare that the references used for this work – including the digital materials – have been appropriately cited and acknowledged in the text and in the section ‘References’.

Firma (signature) Elisabetta Simoncato

INDICE

INTRODUZIONE	5
CAPITOLO PRIMO: LA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO	6
LA NORMATIVA ITALIANA	6
LE SOCIETÀ SOGGETTE ALLA REVISIONE CONTABILE.....	9
ISA (INTERNATIONAL STANDARD IN AUDITING) ITALIA	10
RISCHIO DI REVISIONE.....	13
CAPITOLO SECONDO: IL RUOLO DELLA REVISIONE CONTABILE NELLE START-UP E NELLA FASE DI MATURITÀ AZIENDALE	16
START-UP	16
MATURITÀ AZIENDALE.....	20
CAPITOLO TERZO: IL RUOLO DELLA REVISIONE CONTABILE NELLA FASE DI CRISI AZIENDALE E CESSAZIONE DELLA SOCIETÀ	24
CRISI AZIENDALE	24
CESSAZIONE DELLA SOCIETÀ.....	29
CONCLUSIONE	32
BIBLIOGRAFIA	34

IL PROCESSO DI REVISIONE NEL LIFECYCLE DELLE AZIENDE

INTRODUZIONE

La presente tesi analizzerà l'evoluzione del ruolo del revisore contabile attraverso le diverse fasi del ciclo di vita aziendale (Start-Up, Maturità Aziendale, Crisi Aziendale e Cessazione della Società).

Il primo capitolo si svilupperà con un'approfondita introduzione alla Revisione Legale dei Conti, spiegando la normativa vigente che disciplina tale attività. Tale dottrina viene sviluppata individuando come principali elementi la rappresentazione corretta e trasparente delle informazioni economiche e finanziarie delle società. Tuttavia, l'attività di revisione non è statica, essa muta in base alla situazione in cui si trova l'impresa, influenzata dalle esigenze e dai rischi che caratterizzano ogni fase della sua vita.

Partendo da questo inquadramento generale della normativa e dalle responsabilità del revisore contabile, svilupperò come la sua funzione si modifica durante il lifecycle delle varie aziende. Nel secondo capitolo analizzerò come la funzione del revisore legale dei conti muta nelle prime due fasi del lifecycle aziendale: la Start-Up e la Maturità Aziendale. Nelle fasi iniziali, come quella della start-up, il revisore deve affrontare l'incertezza legata alla mancanza di storicità dei dati e alla fragile stabilità finanziaria. Man mano che l'azienda evolve e matura, la revisione si concentra sulla gestione dei controlli e sulla continuità.

Nel terzo capitolo svilupperò come la funzione del revisore legale dei conti muta nelle seconde due fasi del lifecycle aziendale: la Crisi Aziendale e la Cessazione della Società. In queste due fasi, il ruolo del revisore diventa cruciale per valutare la continuità della società nel lungo termine (nella fase della Crisi Aziendale) e garantire il corretto scioglimento delle attività (nella fase delle Cessazione della Società).

Infine, concluderò l'elaborato spiegando le principali differenze del ruolo del revisore nelle varie fasi del ciclo di vita dell'azienda, evidenziando come il revisore adatti le sue competenze e il suo approccio per affrontare le sfide e i rischi che variano lungo tutto il lifecycle aziendale, offrendo un supporto essenziale per la corretta gestione e continuità delle imprese.

CAPITOLO PRIMO: La Revisione Contabile del Bilancio

La Normativa Italiana

La riforma della revisione legale viene disciplinata dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo n. 2006/43/CE del 17 maggio 2006 ed è stata recepita in Italia nel 2010 con il Decreto Legislativo n. 39 del 27/01/2010 con obiettivo di armonizzare gli obblighi in materia di revisione legale, in ambito comunitario. A dicembre 2022, tale Direttiva è stata modificata tramite un'altra Direttiva emanata dall'Unione Europea n. 2464 del 14 dicembre 2022 Articolo 3.¹

La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo n. 2007/43/CE del 17 maggio 2006, definisce all'Art. 2:

“...1) «revisione legale dei conti»: la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati nella misura in cui essa sia prescritta dal diritto comunitario;

2) «revisore legale»: una persona fisica abilitata a effettuare la revisione legale dei conti e, se del caso, a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità dalle autorità competenti di uno Stato membro a norma della presente direttiva;

3) «impresa di revisione contabile»: una persona giuridica o qualsiasi altro ente, indipendentemente dalla sua forma giuridica, abilitato a effettuare la revisione legale dei conti e, se del caso, a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità dalle autorità competenti di uno Stato membro a norma della presente direttiva; ...”.¹

Il Dlgs. 27 gennaio 2010, n. 39, modificato dal Dlgs. 17 luglio 2016, n. 135, recepisce la direttiva 2007/43/CE stabilendo che il revisore legale deve esaminare i bilanci annuali e consolidati, e formulare un giudizio sulla loro accuratezza e conformità. È suo compito assicurarsi che i conti siano redatti secondo i principi contabili internazionali (IFRS) e le normative legali. Inoltre, deve valutare se i bilanci rappresentano fedelmente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda.²

A tal proposito, all'Art. 1 di tale decreto vengono definiti dei concetti chiave per la Revisione Legale dei Conti, tra cui:

¹ Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea. (2006). *Direttiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati* (pp. 87-107). Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, L 157/87

² Parlamento Italiano. (2010). *Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati* (pp. 1-23). Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 68

- "... «principi di revisione internazionali»: [divisi in] i principi di revisione internazionali (ISA), il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC 1) e altri principi correlati definiti dall'International Federation of Accountants (IFAC) tramite l'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione legale; ...".² Tali principi sono necessari e vengono considerati come delle linee guida dal Revisore Legale per svolgere l'attività in modo preciso ed accurato così da poter redigere la relazione finale rispecchiando fedelmente la realtà economica e patrimoniale dell'azienda soggetta all'analisi;²
- "... «Registro/Registro dei revisori legali»: il registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze nel quale sono iscritti i revisori legali e le società di revisione legale ...".² Per svolgere l'attività di Revisione Legale dei Conti, come è stato spiegato approfonditamente successivamente agli Art. 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo Decreto Legislativo, è necessario ed obbligatorio essere in possesso dei requisiti di onorabilità (definiti dalla CONSOB), aver conseguito una laurea triennale in discipline specifiche, aver frequentato un tirocinio della durata di tre anni presso uno studio professionale di revisione dei conti, aver sostenuto e superato l'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti (diviso in forma orale e scritta) preparato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e successivamente l'iscrizione al registro dei Revisori Legali per ottenere la nomina all'abilitazione da commercialista e Revisore Legale dei Conti;²
- "... «relazione di revisione legale»: la relazione del revisore legale o della società di revisione legale ...".² Il processo di redazione della relazione della Revisione Legale, come è stato approfondito successivamente all'Art. 14 del medesimo Decreto Legislativo, ha il compito di esprimere un giudizio sui bilanci d'esercizio e consolidati. Tale relazione include una valutazione sulla correttezza della tenuta della contabilità e sulla registrazione dei fatti di gestione durante l'esercizio. Essa deve essere conforme ai principi di revisione e deve comprendere un'introduzione che identifica il bilancio esaminato e il quadro normativo applicato, una descrizione delle attività di revisione svolte, un giudizio sulla conformità del bilancio alle norme e sulla sua rappresentazione fedele della situazione economica e finanziaria. Vengono anche indicati eventuali richiami e un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, oltre a dichiarazioni su possibili incertezze significative riguardanti la continuità aziendale. La relazione deve riportare la sede del revisore e, in caso di giudizio con rilievi, negativo, o di impossibilità di esprimere un giudizio, devono essere spiegati i motivi

della decisione. La relazione deve essere datata e firmata dal responsabile dell'incarico e, se condotta da una società di revisione, deve recare la firma dei responsabili. Infine, la relazione deve essere depositata secondo le modalità e i termini previsti dal Codice Civile, e i revisori hanno il diritto di ottenere documenti e informazioni dagli amministratori per svolgere adeguatamente il loro lavoro;²

- "... «responsabile/responsabili dell'incarico» ...”²: il quale può essere il singolo revisore legale o un gruppo di revisori legali che firmano la relazione di revisione;²
- "... «revisione legale»: la revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati effettuata in conformita' alle disposizioni del codice civile e del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro;²
- «revisore legale»: una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro ...”². Il revisore legale dei conti, come è stato approfondito successivamente all’Art. 10 del medesimo Decreto Legislativo, deve mantenere l'indipendenza dalla società sottoposta a revisione, evitando qualsiasi coinvolgimento nel processo decisionale e prevenendo conflitti di interesse, sia diretti che indiretti. Durante il periodo di revisione, non deve detenere strumenti finanziari della società revisionata e deve documentare i rischi per l'indipendenza. Se ci sono legami finanziari, personali o di altro genere che potrebbero compromettere l'indipendenza, il revisore deve interromperli entro tre mesi. Inoltre, il compenso per la revisione non deve essere condizionato dai risultati della stessa. La retribuzione dei dipendenti coinvolti nella revisione non deve dipendere dall'esito delle verifiche, e i revisori devono seguire i principi di indipendenza e obiettività stabiliti da ordini professionali e autorità competenti. Infine, non possono accettare regali o favori dalla società revisionata;²
- "... «società di revisione legale»: una società abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del presente decreto e iscritta nel Registro ovvero un'impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro;²

- «TUB»: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;²
- «TUF»: il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.²

In sintesi, la revisione legale dei conti è un'attività svolta da un revisore indipendente, spesso un professionista come un commercialista o una società specializzata, con lo scopo di verificare che i conti di un'azienda siano corretti e rispettino le normative vigenti. Questo processo ha l'obiettivo di assicurare che i bilanci e le informazioni finanziarie dell'azienda siano precisi e rispecchino fedelmente la realtà economica e patrimoniale della stessa. In sostanza, il revisore analizza la documentazione contabile, le transazioni finanziarie e i sistemi di controllo interno dell'azienda per accertarsi che non vi siano irregolarità o errori rilevanti. L'obiettivo finale è fornire una garanzia agli stakeholder, come azionisti, creditori e investitori, sulla trasparenza e l'affidabilità delle informazioni finanziarie dell'azienda.

Le società soggette alla Revisione Contabile

La revisione legale dei conti può essere sia obbligatoria che volontaria, e la distinzione tra queste due tipologie è basata principalmente sulla natura del loro obbligo (normativo o volontario) o sulle circostanze che le determinano.

La Revisione Legale dei Conti Obbligatoria viene stabilita dalla legge per determinate categorie di enti ed imprese. In Italia, come spiegato precedentemente, la normativa vigente che disciplina questa materia è il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 che recepisce la direttiva europea del 17 maggio 2006, n. 2006/43/CE. Tale decreto stabilisce che la revisione è obbligatoria per tutte le società cooperative, le assicurazioni, per gli enti pubblici e le società per azioni (S.p.A.) indipendentemente dalla dimensione. Per le società a responsabilità limitata (S.r.l.), per la normativa vigente non è obbligatorio nominare un revisore legale dei conti, se non nel caso in cui esse sono parte di un gruppo soggetto a revisione legale oppure superino i seguenti parametri dimensionali, stabiliti dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, all'art.

1:

- “...1) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 di euro;
- 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 di euro;
- 3) numero medio di 50 dipendenti occupati durante l'esercizio; ...”.²

La Revisione Legale dei Conti Obbligatoria garantisce che i bilanci e le altre informazioni finanziarie dell'azienda siano conformi alle normative vigenti e rappresentino in modo veritiero la situazione economica e patrimoniale dell'azienda, fornendo una tutela per i creditori, gli investitori e gli altri stakeholder.

La Revisione Legale dei Conti Volontaria non è imposta dalla legge, ma è scelta liberamente dall'impresa. Anche se non è obbligata, un'azienda può decidere di sottoporre i propri conti a revisione per motivi interni, come il miglioramento della trasparenza o per rassicurare eventuali investitori o finanziatori. Anche in questo caso vengono seguiti i principi e le normative vigenti per la revisione legale, come previsti dal Decreto Legislativo, 27 gennaio 2010, n. 39, ma, come spiegato precedentemente, non è obbligatoria per legge. Essa viene spesso utilizzata, nonostante non sia necessario, per dimostrare l'affidabilità e la trasparenza dei dati finanziari anche in assenza di un obbligo legale, o per prepararsi a una futura revisione obbligatoria.

La differenza chiave tra le due viene definita da:

- l'Obbligo legale, in quanto la revisione obbligatoria è imposta dalla legge per alcune categorie di imprese, mentre quella volontaria è una scelta aziendale;
- la Motivazione, dato che la revisione obbligatoria mira a garantire il rispetto delle norme e la trasparenza finanziaria per la tutela di terzi, mentre la revisione volontaria può essere effettuata per scopi interni, per aumentare la credibilità dell'azienda o per altre motivazioni.

ISA (International Standard in Auditing) Italia

Il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, afferma che "...la revisione legale in Italia deve essere svolta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea, o, in attesa di tali adozioni,..." secondo principi elaborati da associazioni professionali congiuntamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Consob.³

Gli ISA Italia (International Standards on Auditing - Italia) sono i principi internazionali di revisione adottati in Italia per disciplinare e uniformare la pratica della revisione legale dei conti. Questi standard, originariamente emessi dall'IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board), sono stati successivamente adattati alla realtà italiana dal CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) in collaborazione con il MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) e la CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa).³

Gli ISA Italia vengono definiti come gli standard internazionali di revisione adottati per standardizzare le procedure di revisione contabile in Italia, garantendo tre principali aspetti: la conformità con le migliori pratiche internazionali, l'adeguatezza delle procedure di controllo e la verifica delle informazioni finanziarie delle imprese.³

³ Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC). (2014). *ISA Italia: International Standards on Auditing - Italia* (pp. 1-6). Adottati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Consob

Gli ISA Italia sono stati formalmente adottati dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che, come precedentemente spiegato, regola la Revisione Legale dei Conti in Italia. Questi Principi vengono periodicamente aggiornati per riflettere le evoluzioni internazionali e migliorare la qualità della revisione legale. L'adozione degli ISA Italia permette l'allineamento delle pratiche di revisione contabile in Italia agli standard internazionali, promuovendo la fiducia nelle informazioni finanziarie delle imprese e rafforzando la trasparenza nei mercati finanziari. Questi standard offrono un quadro completo e dettagliato per l'esecuzione dell'attività della Revisione Legale, assicurando che i revisori operino con competenza, indipendenza e obiettività.³

Il primo set di principi ISA Italia è stato adottato il 23 dicembre 2014. Esso comprende i principi di revisione internazionali (ISA Clarified 2009) tradotti e integrati con considerazioni specifiche per l'ordinamento italiano. Questi principi sono stati aggiornati negli anni successivi per riflettere nuove normative e standard internazionali (l'ultimo aggiornamento è avvenuto nel 2022).³

Le modifiche nazionali sono state evidenziate all'interno dei principi attraverso paragrafi e note specifiche, per chiarire e circostanziare l'applicazione degli standard internazionali all'interno del contesto normativo italiano.³

Gli ISA Italia Clarified si suddividono in cinque categorie: i principi generali e di responsabilità (dall'ISA 200 all'ISA 265), l'individuazione e la risposta ai rischi individuati (dall'ISA 300 all'ISA 450), audit evidence (dall'ISA 500 all'ISA 580), l'utilizzo del lavoro di altri (dall'ISA 600 all'ISA 620) e la conclusione della revisione e del giudizio (dall'ISA 700 all'ISA 720).³

I principali ISA Italia sono:

- l'ISA Italia 200, il quale stabilisce gli obiettivi generali del revisore indipendente, come ottenere una ragionevole sicurezza che il bilancio non contenga errori significativi, sia per frode che per errore, e fornire un'opinione sul bilancio;⁴
- l'ISA Italia 315, il quale richiede al revisore di comprendere l'impresa e il suo contesto per identificare e valutare i rischi di errori significativi, guidando così l'approccio dell'audit;⁵

⁴ Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC). (2014). *ISA Italia 200: Obiettivi generali del revisore indipendente e conduzione della revisione in conformità ai principi internazionali di revisione* (pp. 13-14). Adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Consob

⁵ Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC). (2014). *ISA Italia 315: L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi attraverso la comprensione dell'impresa e del suo contesto* (pp. 22-24). Adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Consob

- l'ISA Italia 320, il quale riguarda la determinazione della significatività, cioè un concetto cruciale che influenza la natura e l'estensione delle procedure di revisione;⁶
- l'ISA Italia 700, il quale si concentra sulla responsabilità del revisore di formare un'opinione sul bilancio basata sulle conclusioni dell'audit e di esprimerla in una relazione scritta fondamentale per gli stakeholders;⁷
- l'ISA Italia 540, il quale si occupa delle stime contabili (incluso il fair value) assicurando che siano ragionevoli e adeguatamente supportate da elementi facilmente accessibili, data la loro intrinseca incertezza.⁸

Nel 2023, sono stati introdotti i principi ISQM Italia 1 e 2, in sostituzione dell'ISQC Italia 1. Questi nuovi principi entreranno in vigore il 1° gennaio 2025, nonostante vi sia la possibilità di un'applicazione anticipata dal 1° gennaio 2024.³

L'ISQM 1 (International Standard on Quality Management 1) sostituisce l'ISQC 1 ed è il principio contabile aggiornato emesso dall'IAASB che introduce un approccio basato sulla gestione del rischio per il controllo della qualità. L'obiettivo principale dell'ISQM 1 è quello di promuovere un sistema di gestione della qualità più dinamico e adattabile, che si concentri sull'identificazione e gestione dei rischi che potrebbero compromettere la qualità della revisione contabile. Esso richiede alle imprese di Audit di progettare e implementare un sistema di gestione della qualità che sia proporzionato alla natura e complessità dell'impresa stessa e degli incarichi da essa svolti. Lo standard prevede una serie di elementi di qualità, tra cui governance, leadership, l'impegno per l'etica, l'indipendenza, il monitoraggio continuo e la risposta ai rischi identificati.⁹

L'ISQM 2 (International Standard on Quality Management 2) è un principio complementare a ISQM 1, il quale si concentra in particolare sulla revisione della qualità degli incarichi di revisione contabile. Questo standard richiede la nomina di un revisore esterno o interno che esegua un controllo della qualità degli incarichi di revisione contabile, specialmente per quelli considerati di alta complessità o rischio. L'obiettivo dell'ISQM 2 è quello di fornire un livello aggiuntivo di controllo per garantire che i risultati della revisione siano conformi agli standard

⁶ Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC). (2014). *ISA Italia 320: La significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile* (pp. 15-17). Adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Consob

⁷ Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC). (2014). *ISA Italia 700: La formazione dell'opinione e la relazione sul bilancio* (pp. 22-24). Adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Consob

⁸ Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC). (2014). *ISA Italia 540: Revisione delle stime contabili, incluse le stime del fair value, e della relativa informativa* (pp. 12-15). Adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Consob

⁹ Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC). (2023). *ISQM Italia 1 e 2: Principi di gestione della qualità* (pp. 12-34). Adottati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Consob

professionali e che le decisioni chiave prese durante l'incarico siano adeguatamente documentate.⁹

L'ISA 300 spiega come il processo di revisione sia sviluppato in diverse fasi. Il primo step viene chiamato fase preliminare o Interim e si sviluppa tra settembre e dicembre. Durante questo periodo le principali attività svolte sono: la conoscenza del cliente e l'analisi comparativa che congiuntamente influiscono nella determinazione del rischio intrinseco, la valutazione del sistema di controllo interno che influisce nella determinazione del rischio di controllo e la determinazione della significatività. Il rischio intrinseco e il rischio di controllo insieme determinano il Programma di Revisione dove viene sviluppato il rischio di individuazione. Il secondo step viene chiamato Verifica del Bilancio o Final e si sviluppa tra gennaio e marzo/maggio. Durante questo periodo le principali attività svolte sono: la verifica di sostanza sul bilancio, la valutazione degli eventuali errori significativi, la discussione con la direzione degli errori significativi e l'emissione del giudizio sul bilancio.¹⁰

Rischio di Revisione

Il rischio di revisione, definito dall'ISA 315, è il rischio che il revisore emetta un giudizio di revisione inappropriato su un bilancio che contiene errori significativi. In altre parole, è il rischio che, nonostante l'attività svolta, il revisore non riesca a rilevare errori o frodi materiali presenti nel bilancio.

Il rischio di revisione è composto da tre elementi principali:

1. Rischio Inerente (Inherent Risk), il quale avviene nel caso in cui un errore significativo si verifica nel bilancio a causa di fattori intrinseci all'azienda o al settore, senza considerare il controllo interno. Per esempio, un'azienda operante in un settore altamente regolamentato potrebbe avere un rischio inerente molto elevato;¹¹
2. Rischio di Controllo (Control Risk), il quale si verifica nel caso in cui un errore significativo nel bilancio non viene prevenuto, rilevato o corretto dai sistemi di controllo interno dell'azienda. Un sistema di controllo interno debole o inefficace aumenta il rischio di controllo;¹¹
3. Rischio di Individuazione (Detection Risk), il quale si verifica nel caso in cui il rischio delle attività svolte dal revisore non permette di identificare uno o più errori rilevanti

¹⁰ Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC). (2014). *ISA Italia 300: Pianificazione della revisione contabile di bilancio* (pp. 8-11). Adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Consob

¹¹ Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC). (2014). *ISA Italia 315: L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi attraverso la comprensione dell'impresa e del suo contesto* (pp. 12-15). Adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Consob

nel bilancio. Questo rischio è legato all'efficacia delle procedure utilizzate durante la revisione e alla qualità complessiva del lavoro effettuato dal revisore.¹¹

Il concetto di rischio di revisione è sintetizzato dalla seguente formula:

$$\text{Rischio di Revisione} = \text{Rischio Inerente} \times \text{Rischio di Controllo} \times \text{Rischio di Individuazione}^{12}$$

Tale formula esprime il rischio di revisione accettabile che, dipende dal rischio intrinseco e dal rischio di controllo: maggiore è il rischio intrinseco e/o di controllo, minore è il rischio di revisione tollerabile.¹²

Il livello di rischio di revisione accettabile viene fissato pari al 5% (cioè ad un livello BASSO), per cui il Detection risk viene calcolato sulla base della combinazione tra il rischio intrinseco e il rischio di controllo identificati dal revisore.¹² Tale risultato rappresenta il complementare a 1 del livello di affidabilità richiesto, cioè il livello di Assurance che il revisore vuole ottenere dalle procedure di revisione. Alcuni esempi sono rappresentati nelle tabelle che seguono:

1. Valutazione del rischio intrinseco nello spettro del rischio intrinseco¹³

Probabilità	3	Molto probabile	Basso	1,5	Medio	3	Alto	6	Significativo	10,5
	2	Probabile	Basso	1	Basso/Medio	2	Medio/Alto	4	Significativo	7
	1	Improbabile	Immaterial	0,5	Basso	1	Basso/Medio	2	Medio/Alto	3,5
	0,5	Raro	Immaterial	0,25	Immaterial	0,5	Basso	1	Basso/Medio	1,75
			Non signific	Basso		Moderato		Alto		
			Impatto							
			0,5	1		2		3,5		

La valutazione della probabilità di accadimento di un errore viene effettuata nel seguente modo:

- Molto probabile, vuol dire un errore che può accadere facilmente;
- Probabile, vuol dire un errore che potrebbe accadere con buona probabilità;
- Improbabile, vuol dire un errore che potrebbe accadere ma non in normali circostanze;
- Raro, vuol dire un errore che potrebbe accadere solamente in circostanze eccezionali.

2. Valutazione del rischio di controllo¹⁴

¹² Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC). (2014). *ISA Italia 315: L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi attraverso la comprensione dell'impresa e del suo contesto* (par. A203-A206, pp. 22-23). Adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Consob

¹³ Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC). (2014). *ISA Italia 315: L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi attraverso la comprensione dell'impresa e del suo contesto* (par. A205-A214, pp. 23-24). Adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Consob

¹⁴ Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC). (2014). *ISA Italia 315: L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi attraverso la comprensione dell'impresa e del suo contesto* (par. A226-A229, pp. 26-27). Adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Consob

I controlli operano efficacemente?	Rischio di controllo	Livello
SI	Basso	50%
NO	Alto	100%
NA	Alto	100%

Secondo l'ISA 200, par. 13:

"Il rischio di revisione è il rischio che il revisore esprima un'opinione di revisione inappropriata quando il bilancio contiene errori significativi. Il rischio di revisione è una funzione del rischio inerente, del rischio di controllo e del rischio di individuazione".¹⁵

In sintesi, il rischio di revisione è un concetto fondamentale nella revisione contabile che guida il revisore nella pianificazione e nell'esecuzione del lavoro, con l'obiettivo di minimizzare la possibilità di errori nel giudizio espresso sul bilancio.

In questa logica, ho ritenuto, anche in base alla mia esperienza di Stage, di analizzare come l'applicazione normativa della Revisione del Bilancio possa essere influenzata dalle varie fasi del Lifecycle Aziendale (Start-Up, Maturità Aziendale, Crisi Aziendale e Cessazione della Società).

¹⁵ Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC). (2014). *ISA Italia 200: Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione in conformità ai principi di revisione internazionali* (par. 13, p. 10). Adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Consob

CAPITOLO SECONDO: Il ruolo della Revisione Contabile nelle Start-Up e nella fase di Maturità Aziendale

In questo Primo Capitolo analizzerò approfonditamente il ruolo della Revisione Contabile nelle prime due fasi del Lifecycle Aziendale: Start-Up e Maturità Aziendale.

In primo luogo, è importante precisare che nello svolgere l'Attività di Revisione legale dei conti, il Revisore Contabile deve prestare attenzione a diversi fattori dell'azienda, indipendentemente dalla fase del ciclo di vita, tra cui: settore di appartenenza, tipologia di attività (produzione di beni o servizi), i competitors e quali sono i principali fattori interni ed esterni alla società che la influenzano in particolar modo.

Start-Up

Il Decreto-legge del 18/10/2012, n. 179, all'art. 25 definisce il concetto di "Start-Up Innovativa". Tale normativa è stata sviluppata in linea con il Programma Nazionale di Riforma del 2012 e le raccomandazioni dell'Unione Europea per la materia in questione.¹⁶

Il secondo comma dell'art 25, del Decreto-Legge del 18/10/2012, n. 179, definisce l'"Impresa Start-Up Innovativa" come: "... la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ...".¹⁶

Inoltre, secondo lo stesso Decreto-legge del 18/10/2012, n. 179, all'art. 25, per essere considerate "start-up innovative", le aziende devono rispettare determinati requisiti: non devono avere più di 60 mesi, devono essere residenti in Italia o in un Paese dell'Unione europea con una sede produttiva in Italia, e il loro valore di produzione annua non deve superare i 5 milioni di euro. Inoltre, non devono distribuire utili e devono concentrarsi principalmente sulla produzione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Devono anche possedere almeno uno dei seguenti requisiti: un alto livello di spesa in ricerca e sviluppo, un personale altamente qualificato, o il possesso di brevetti o diritti su programmi informatici.¹⁶

Oltretutto, sempre secondo lo stesso Decreto-legge del 18/10/2012, n. 179, all'art. 25, le start-up innovative devono essere iscritte in una sezione speciale del registro delle imprese per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge. La legge stabilisce anche che queste aziende debbano mantenere e aggiornare regolarmente i requisiti per continuare a beneficiare dello status di "start-up innovativa".¹⁶

¹⁶ Italia. Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179. *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*. Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012, art. 25, comma 1, pp. 1-2

Un'impresa "start-up innovativa" nel lifecycle aziendale viene identificata nella prima fase, quella della nascita, caratterizzata principalmente dall'Avviamento. Essa segue diversi steps. Primo fra tutti, la società viene formalmente costituita ed inizia le sue operazioni. Lo step seguente è lo sviluppo del primo prodotto o servizio da lanciare nel mercato e successivamente la valutazione delle risposte dei primi clienti e l'ottenimento dei feedback. La fase successiva viene identificata come la ricerca dei finanziamenti in quanto spesso le imprese "start-up innovative" cercano investimenti iniziali per sostenere lo sviluppo del prodotto, le operazioni e l'espansione nel mercato. Lo step successivo viene identificato come la costruzione del team, spesso formato dai fondatori e da un numero limitato di collaboratori chiave. L'ultima fase riguarda lo sviluppo del modello di business, nonostante fosse già stato stabilito in maniera basilare durante la fase di costituzione della società, viene ridefinito implementandolo e sviluppandolo.

La società di Revisione Contabile, incaricata nello svolgere Revisione ad un'impresa "start-up innovativa", nel procedere, presta particolare attenzione a determinati fattori chiave, indicatori principali di rischio. Durante la mia esperienza di Stage, ho potuto osservare alcune aziende che si trovavano in questa fase e tra i principali elementi di analisi risaltavano di particolare rilievo:

- I costi di impianto ed ampliamento, che vengono definiti dall'OIC (Organismo Italiano della Contabilità) 24 sulle Immobilizzazioni Immateriali. Essi, secondo i paragrafi 40, 41 e 42 del medesimo principio contabile, sono sostenuti in momenti specifici del ciclo di vita di un'azienda come la fase pre-operativa o di espansione, possono essere capitalizzati nell'attivo dello stato patrimoniale solo se c'è un chiaro legame tra tali costi e i benefici futuri attesi. Questa capitalizzazione deve essere giustificata da aspettative positive, come un miglioramento finanziario o una crescita delle vendite. Tuttavia, non deve essere utilizzata per manipolare i risultati economici dell'azienda. I costi di start-up sono generalmente imputati a conto economico, ma possono essere capitalizzati se sono direttamente collegati alla nuova attività, sostenuti prima del suo avvio, e se c'è una ragionevole prospettiva di redditività futura;¹⁷
- L'Avviamento viene definito dall'OIC (Organismo Italiano della Contabilità) 24 sulle Immobilizzazioni Immateriali, ai paragrafi 54, 55, 56, 57 e 58 come generato internamente o acquisito a titolo oneroso attraverso l'acquisto di un'azienda o ramo d'azienda. Dal punto di vista contabile, l'avviamento rappresenta la parte del

¹⁷ Organismo Italiano sulla Contabilità - OIC 24 (2022) *Immobilizzazioni Immateriali*: Costi di impianto e ampliamento (par. 40 – 42, pp. 9 – 10)

corrispettivo pagato non attribuibile ai singoli elementi patrimoniali, ma legata al valore intrinseco dell'azienda, come il miglioramento del posizionamento sul mercato o la creazione di sinergie. L'avviamento è iscritto tra le immobilizzazioni immateriali solo se acquisito a titolo oneroso, ha un valore quantificabile, garantisce benefici economici futuri, e il costo è recuperabile. L'avviamento generato internamente non può essere capitalizzato e il suo valore si determina come differenza tra il prezzo di acquisizione dell'azienda e il valore corrente degli altri elementi patrimoniali trasferiti;¹⁸

- La chiusura in perdita della società, cioè a termine dell'esercizio i costi sostenuti per l'attività sono maggiori dei ricavi ottenuti dalle vendite. Tale fenomeno può portare anche ad una particolare casistica: la Perdita Fiscale.

La perdita del periodo d'Imposta, secondo l'Articolo 84 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), viene definita come metodo compensazione delle perdite fiscali di un periodo d'imposta con il reddito imponibile dei periodi successivi, fino all'80% del reddito imponibile di ciascun anno. Tuttavia, le perdite possono essere riportate per intero se superano l'utile non tassato in esercizi precedenti.¹⁹

Secondo l'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) 25, il beneficio derivante da una perdita fiscale non è un credito immediato verso l'Erario, ma piuttosto un'opportunità di riduzione fiscale futura, la cui realizzazione dipende dall'esistenza di futuri redditi imponibili. La società deve valutare se c'è una ragionevole certezza di poter utilizzare le perdite fiscali negli anni successivi. Tale certezza può derivare da una pianificazione fiscale che prevede redditi futuri sufficienti o da imposte differite legate a differenze temporanee imponibili. Solo quando sussiste questa ragionevole certezza, il beneficio può essere iscritto come imposte anticipate nello stato patrimoniale.²⁰

Tutte le tre casistiche, sopra spiegate, si possono concludere con una situazione contabile in cui il Risultato di esercizio è migliore rispetto al reale nel caso in cui:

- Venissero iscritti i costi di impianto ed ampliamento in Conto Economico, registrati tutti come costi effettivi;
- Venisse svalutato l'avviamento a conto economico come un debito pagabile;
- Non venissero iscritte le imposte anticipate.

Il rischio di revisione in queste tre ipotesi è molto concentrato sul futuro della società.

¹⁸ Organismo Italiano sulla Contabilità - OIC 24 (2022) *Immobilizzazioni Immateriali: Avviamento* (par. 54 – 58, pp. 11 – 12)

¹⁹ Articolo 84 TUIR. (2019). *Testo unico delle imposte sui redditi: Metodo di compensazione delle perdite fiscali*, art. 1, comma 1 - 2

²⁰ Organismo Italiano sulla Contabilità - OIC 25 (2024) *Imposte sul reddito: Perdite Fiscali* (par. 47 – 52, pp. 10 – 11)

La prima cosa richiesta alla società, in particolare agli amministratori, è la redazione di un Piano Economico Finanziario (PEF), questo viene definito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nelle "Linee guida per la redazione del piano economico-finanziario delle opere pubbliche" come un documento che prevede e pianifica l'andamento economico e finanziario di un progetto o di un'azienda su un determinato periodo di tempo. Esso include previsioni sui ricavi, sui costi operativi, sugli investimenti necessari, e sui flussi di cassa, al fine di valutare la sostenibilità economica e la redditività del progetto. Il PEF è essenziale per la pianificazione strategica, per attrarre investitori, e per ottenere finanziamenti, in quanto fornisce una visione chiara della capacità dell'iniziativa di generare valore economico nel tempo.²¹

Durante la mia esperienza di stage curriculare, ho potuto notare che per tale documento il revisore applica la verifica dei dati prospettici e nell'ipotesi in cui non è in grado di reputarli ragionevoli, si trova a dover esprimere un giudizio negativo o dei rilievi su queste iscrizioni all'Attivo dello Stato Patrimoniale in Bilancio. Queste fattispecie si possono verificare anche in altre fasi di vita della società ma sono più probabili nella fase iniziale e portano un livello di rischio di revisione maggiore; perciò, il Piano Economico Finanziario deve essere basato su dei fondamentali facilmente accessibili e ragionevoli. Vi sono, inoltre, degli elementi che rendono più facile la comprensione della situazione della società: il controllo interno (dei vari uffici come ad esempio l'amministrazione, ecc.) e il controllo di gestione (ad esempio nell'ipotesi in cui i ricavi aumentano ed è necessario sostenere determinati costi come le licenze software oppure nella stima dei margini di prodotto o delle linee di prodotto).

Durante la mia esperienza di Stage curriculare, ho fatto parte di un Team, composto da tre persone che revisionava un'azienda, che chiamerò Azienda A, dove ho potuto osservare in particolar modo una delle casistiche sopra riportate.

Azienda A, è un'impresa "start-up innovativa" che è stata costituita nel 2021 e produce servizi per vendere a terzi. Alla chiusura del Bilancio d'Esercizio 2022, il risultato d'esercizio era di 1.000.000 di Euro di perdita Fiscale; però, venendo classificata come start-up è stato possibile compensare con Utili che la società non aveva ancora effettuato ma che avrebbe potuto raggiungere in futuro. A tale casistica è stato possibile applicare l'imposta anticipata su perdite, cioè il 24% (l'aliquota IRES, come stabilito dalla normativa), che nel caso dell'Azienda A, equivaleva a 240.000 Euro. Al termine dell'esercizio, la società aveva una perdita di 760.000 Euro, non più di 1.000.000 Euro. In questo caso vi erano, inoltre, i presupposti della perdita fiscale e la ragionevole certezza sul recupero di tale importo (come spiegato in precedenza).

²¹ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. (2017). *Linee guida per la redazione del piano economico-finanziario delle opere pubbliche*. D. Lgs. 228/2011 pp. 3 - 4.

Successivamente, è stato effettuato un Piano Economico Finanziario (PEF) con probabile Utile stabilito per l'anno successivo di 5.000.000 Euro e la società ha reso disponibile l'accesso, per il revisore incaricato, di una serie di informazioni che non supportavano la correttezza dei 5.000.000 Euro, ma al contrario, sull'assenza di elementi palesemente contrari alla ragionevolezza di arrivare a tale risultato. A tal proposito sono state poste alla società alcune domande dal revisore, tra cui:

- “Nel corso di quest’anno, per ottenere 1.000.000 Euro di Perdita è stato utilizzato un impianto produttivo a metà della sua capacità potenziale di produzione. L’anno prossimo utilizzando il 100% della capacità di produzione si potranno raggiungere 2.000.000 di Euro?”
- “Nel corso di quest’anno, per sviluppare il servizio è stato svolto solo un turno di lavoro. L’anno prossimo raddoppiando i turni di lavoro, si potrà arrivare ad un utile di 4.000.000 Euro?”
- “Per arrivare ad un Utile pari a 5.000.000 Euro, come stabilito dal Piano Economico Finanziario, si potrà aumentare il prezzo del 20%?”
- “I clienti saranno disposti ad accettare l’aumento di prezzo acquistando la stessa quantità di quest’anno?”

Tutte le domande sopra elencate sono state poste alla società A, che è stata puntuale e precisa con le risposte, sostenute, inoltre, da dati comprovati e successivamente verificati dal revisore incaricato.

Come abbiamo potuto notare, la società A presentava una particolare situazione, soprattutto al termine dell’esercizio 2022, ma fortunatamente, tramite il Piano Economico Finanziario e la verifica del revisore contabile è stato possibile chiudere l’Esercizio con una Perdita Fiscale e con forte prospettiva di miglioramento futuro.

Maturità Aziendale

La maturità aziendale è una fase del ciclo di vita di un'azienda in cui l'organizzazione ha raggiunto un livello di sviluppo e stabilità tale da avere processi ben strutturati, un mercato consolidato, e flussi di entrate stabili. Durante questa fase, l'azienda non sperimenta più la rapida crescita delle fasi iniziali, ma piuttosto si concentra sull'ottimizzazione delle operazioni, sulla gestione efficiente delle risorse e sul mantenimento della propria posizione competitiva. Secondo le teorie di sviluppo aziendale, “nella fase di maturità, l'impresa ha superato le sfide della crescita iniziale e ha stabilito un'operazione stabile e prevedibile. Il focus dell'azienda si

sposta dalla crescita rapida all'efficienza operativa, alla gestione dei costi, e alla protezione della quota di mercato".²²

Questa fase è caratterizzata da un'elevata capacità produttiva e spesso comporta una maggiore attenzione all'innovazione incrementale piuttosto che a quella radicale. Le aziende mature possono anche esplorare nuove opportunità di crescita attraverso diversificazione, acquisizioni, o espansione in nuovi mercati.²²

La revisione contabile di un'azienda che si trova nella fase di maturità può essere strutturata in due diversi modi:

1. È il primo anno d'incarico, in quanto l'impresa non si era ancora appoggiata ad una società di revisione e il revisore deve acquisire il maggior numero di informazioni, anche per costruirne la storia; perciò, diventa necessario svolgere un'approfondita conoscenza del cliente in modo tale da permettere al revisore di avere tutte le risorse necessarie per svolgere una revisione della società che la rappresenti in maniera trasparente e veritiera.
2. È il secondo o terzo anno d'incarico, pertanto la società è già stata soggetta a revisione e il revisore incaricato ha già una conoscenza approfondita del cliente che gli permette di continuare a svolgere revisione ad essa analizzando gli elementi nuovi, modificati o sviluppatosi nel corso dell'anno.

In quest'ultimo caso ci si basa su dati storici acquisiti nel corso degli anni, che il revisore cerca di conciliare con i cambiamenti occorsi nell'esercizio corrente che possono rafforzare il giudizio sul bilancio. Potenzialmente, vi saranno meno situazioni in cui si capitalizzano costi di ampliamento e di sviluppo in quanto essendo un periodo maturo vi saranno meno costi inerenti a questi aspetti. Al contrario, nel caso in cui all'interno di un'azienda sia presente un prodotto già maturo potrebbe non esserci una fase di rinascita e di crescita in quanto il mercato non lo richiede e, di conseguenza, non è presente la necessità di intangibili; viceversa, se vi è un prodotto in un contesto tecnologico già maturo potrebbe già avere il suo reparto R&D sviluppato, ricco, capiente, strutturato ed anche già certificato per qualificare il contenuto dell'attività svolta dai vari operatori per distinguere i costi di ricerca e i costi di sviluppo e la relativa applicazione con la verifica del revisore contabile incaricato.

Secondo l'OIC (Organismo Italiano nella Contabilità) 24 sulle immobilizzazioni immateriali, al paragrafo 46, 47, 48 e 49 viene data la definizione di ricerca e sviluppo, dei costi relativi ad essi e la relativa applicazione contabile.²³

²² Grant, R. M. (2016). *Contemporary strategy analysis* (9th ed. pp. 12 - 13). John Wiley & Sons.

La ricerca di base è un'indagine originale volta ad ottenere delle nuove conoscenze scientifiche o tecniche, che generalmente hanno un'utilità per la società. I costi sostenuti per la ricerca di base sono considerati costi di periodo e vengono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti, poiché supportano l'operatività ordinaria dell'impresa.²³

Lo sviluppo è l'applicazione pratica dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze acquisite per creare materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi nuovi o significativamente migliorati, prima della loro produzione commerciale.²³

I costi di sviluppo che possono essere capitalizzati nell'attivo patrimoniale includono stipendi e salari del personale coinvolto, costi dei materiali e servizi utilizzati, ammortamenti di immobili e macchinari impiegati, costi indiretti legati allo sviluppo, e ammortamenti di brevetti e licenze. Tuttavia, la semplice associazione a progetti di sviluppo specifici non è sufficiente per giustificare la capitalizzazione. Per poter capitalizzare tali costi, è necessario che:

1. Riguardino un prodotto o processo chiaramente definito, identificabile e misurabile. L'impresa deve essere in grado di dimostrare che i costi di sviluppo siano direttamente connessi al progetto specifico e non alla gestione quotidiana dell'attività;²³
2. Il progetto sia tecnicamente fattibile e realizzabile. L'impresa deve dimostrare di possedere o poter acquisire le risorse necessarie per completare il progetto, inclusi piani che illustrino le risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo richieste;²³
3. I costi siano recuperabili. L'impresa deve prevedere che i ricavi generati dal progetto siano sufficienti a coprire i costi di sviluppo sostenuti, oltre agli altri costi associati alla produzione e commercializzazione del prodotto.²³

Questi criteri assicurano che solo i progetti con una solida base tecnica, finanziaria e di mercato vengano riconosciuti come attività immateriali capitalizzabili.²³

Il revisore legale dei conti controlla che tali requisiti vengano rispettati ed applicati secondo le direttive.

Per quanto riguarda il flusso di ordini che la società riceve, si tratta di ordini, spesso effettuati ciclicamente di anno in anno. Tale ciclicità crea un portafoglio ordini, tale per cui, tramite un Business Plan, si possono stimare i Ricavi attesi.

In questa casistica il livello di rischio di revisione viene trattato diversamente in quanto può essere gestito con elementi più oggettivi o presenti, oltretutto, la società è più strutturata e ciò comporta maggiori controlli interni.

Gli elementi a cui il revisore contabile presta particolare attenzione sono:

²³ Organismo Italiano di Contabilità - OIC 24 (2022). *Immobilizzazioni immateriali: Costi di sviluppo*, paragrafi 46-49, pp. 10 - 11

- Il controllo di gestione che dev'essere efficace ed efficiente;
- Le garanzie, ottenute in maniera autonoma svolgendo revisione, nel corso degli anni anche e soprattutto tramite la conoscenza del cliente.

CAPITOLO TERZO: Il ruolo della Revisione Contabile nella fase di Crisi Aziendale e Cessazione della Società

In questo Secondo Capitolo analizzerò approfonditamente il ruolo della Revisione Contabile nelle ultime due fasi del Lifecycle Aziendale: la Crisi Aziendale e la Cessazione della Società. Come spiegato in precedenza, in primo luogo, è importante precisare che nello svolgere l'Attività di Revisione legale dei conti, il Revisore Contabile deve prestare attenzione a diversi fattori dell'azienda, indipendentemente dalla fase del ciclo di vita, tra cui: settore di appartenenza, tipologia di attività (produzione di beni o servizi), i competitors e quali sono i principali fattori interni ed esterni alla società che la influenzano in particolar modo.

Crisi Aziendale

Nella fase di maturità del ciclo di vita di un'impresa, l'azienda ha generalmente già raggiunto una posizione consolidata sul mercato, caratterizzata da una crescita stabile o leggermente rallentata, margini di profitto generalmente stabili e un'offerta di prodotti o servizi che ha raggiunto un alto livello di saturazione. Tuttavia, proprio in questa fase, l'impresa può essere vulnerabile ad una crisi aziendale, che spesso si manifesta in maniera graduale e può avere conseguenze gravi se non riconosciuta e affrontata tempestivamente.

La crisi aziendale rappresenta una fase critica per un'impresa, in cui emergono gravi difficoltà economiche-finanziarie che minacciano la sua capacità di operare in modo sostenibile e, in casi estremi, la sua stessa sopravvivenza. Queste difficoltà possono avere origini diverse, sia interne sia esterne e si manifestano attraverso vari segnali, tra cui: problemi di liquidità, insolvenza, perdite continue o l'incapacità di rispettare gli impegni finanziari e contrattuali.²⁴

La crisi, come sopra accennato, può essere innescata da fattori interni come una gestione inefficace, problemi operativi o una struttura finanziaria inadeguata. Allo stesso tempo, da fattori esterni quali le condizioni economiche avverse, i cambiamenti normativi o una crescente pressione competitiva che possono aggravare la situazione.²⁴

Il riconoscimento tempestivo di una crisi aziendale è fondamentale per poter attivare le necessarie misure correttive. Segnali come il deterioramento degli indicatori finanziari, la difficoltà nell'accesso al credito e i problemi nella gestione del capitale circolante sono indicatori di una situazione critica imminente. La gestione della crisi richiede un approccio strategico e multidisciplinare, il quale comprenda l'analisi della situazione, l'elaborazione di un

²⁴ Guido Corbetta, *"La crisi d'impresa e il risanamento"* Università Bocconi Editore, 2013

piano di ristrutturazione, la ristrutturazione finanziaria e una comunicazione trasparente con tutti gli stakeholder coinvolti.²⁴

Gli OIC (Organismi Italiani di Contabilità) non trattano specificamente la "crisi aziendale" come un tema a sé stante, ma offrono principi contabili che sono rilevanti per la gestione di situazioni di difficoltà economico-finanziaria all'interno delle imprese. Alcuni principi contabili specifici possono essere particolarmente utili per affrontare e comprendere le implicazioni contabili di una crisi aziendale. Ad esempio, l'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) 15, il cui argomento principale è la valutazione e la contabilizzazione dei crediti. Esso, inoltre, spiega, che in una situazione di crisi, il deterioramento della qualità dei crediti può essere significativo e, successivamente, fornisce linee guida per la svalutazione dei crediti dubbi o inesigibili, un problema comune per le aziende in difficoltà.²⁵ Un altro importante esempio è l'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) 19, il cui argomento principale è la contabilizzazione dei debiti. Come in precedenza viene spiegata anche l'attuazione in fase di crisi, infatti, può essere necessario rinegoziare i debiti o rifinanziarli, e questo principio stabilisce come questi processi devono essere riportati in bilancio.²⁶

Durante la mia esperienza di stage curriculare ho potuto osservare diverse tipologie di crisi, dovute a motivazioni diverse.

Prima fra tutti è la crisi sotto il profilo dei Ricavi (problema di fatturato). Essa può essere dovuta a cambiamenti dal punto di vista del prodotto, in quanto potrebbe diventare inadatto nel corso degli anni e, di conseguenza, diviene necessario un cambiamento della tecnologia di riferimento. Altra causa per questa tipologia di crisi è un cambiamento del mercato o di uno o più clienti di riferimento, in quanto potrebbe essere presente un prodotto alternativo di un competitor più performante.

Successivamente, la crisi sotto il profilo dei Costi, cioè può essere causata da un aumento del prezzo della materia prima e questo comporta rispettivamente un aumento generale del costo del prodotto. Un esempio è la recente crisi del canale di Suez che ha generato un aumento dei costi perché vi è stato un aumento dei costi di trasporto.

Ultima, ma non meno importante, è la Crisi Finanziaria. Essa viene definita come l'inadempimento da parte della società alle proprie obbligazioni. Ad esempio, una società può avere una marginalità economica positiva, però, allo stesso tempo, potrebbe avere consistenti debiti verso banche e, nonostante questa marginalità alla scadenza dei pagamenti non vi è abbastanza disponibilità liquida. In tal caso, si può rinegoziare il debito con il debitore

²⁵ Organismo Italiano sulla Contabilità - OIC 15 (2024) *Crediti*: Svalutazione crediti (par. 59 – 65, pp. 13 – 14)

²⁶ Organismo Italiano sulla Contabilità - OIC 19 (2024) *Debiti* (par. 77 – 78, p. 18)

(seguendo l'OIC 19 sui debiti, precedentemente citato) o si può chiedere uno sconto al creditore (seguendo l'OIC 15 sui crediti, precedentemente citato) ed entrare nelle procedure per la gestione di crisi d'Impresa. Per attuare questa casistica è necessario seguire le linee guida dettate dal "Nuovo Codice della Crisi d'Impresa di Insolvenza".

Il "Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza" è una normativa introdotta in Italia con il Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, che è entrato in vigore il 15 luglio 2022. Questa normativa ha riformato in modo significativo la disciplina delle procedure concorsuali e ha introdotto nuove disposizioni volte a prevenire e gestire la crisi d'impresa.²⁷

Il Codice ha due principali obiettivi:

1. La prevenzione della Crisi, introducendo strumenti che consentono agli imprenditori di individuare tempestivamente i principali segnali di difficoltà finanziaria e operativa, al fine di adottare misure correttive prima che la situazione si aggravi. Questo comprende l'adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili che permettano di rilevare tempestivamente eventuali squilibri economico-finanziari.²⁷
2. La Gestione dell'Insolvenza, quando la prevenzione non è sufficiente, il Codice fornisce un quadro normativo per gestire l'insolvenza in modo ordinato, cercando di preservare il valore aziendale e i diritti dei creditori. Questo include procedure come il concordato preventivo, la liquidazione giudiziale e il nuovo istituto della composizione negoziata della crisi.²⁷

Una delle principali novità introdotte dal Codice è la "composizione negoziata della crisi", un meccanismo che offre all'imprenditore in difficoltà la possibilità di avviare un percorso di risanamento con l'assistenza di un esperto indipendente. Questa procedura è volontaria e si basa su negoziati tra l'impresa e i suoi creditori per trovare una soluzione condivisa alla crisi, evitando l'apertura di procedure concorsuali più invasive.²⁷

Il Codice sottolinea l'importanza per le imprese di dotarsi di "adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili", in grado di monitorare la continuità aziendale e rilevare tempestivamente segnali di crisi. Tra questi indicatori, si considerano parametri come la liquidità, la capacità di far fronte agli impegni finanziari, e la sostenibilità del debito.²⁷

In particolare, l'articolo 2086, comma 2 del Codice Civile, modificato dal Codice della Crisi d'Impresa, stabilisce che l'imprenditore, che opera in forma societaria o collettiva, ha l'obbligo di "... adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della

²⁷ Cassano, Gianluca. *"Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza: commentario teorico-pratico."* Giuffrè Editore, 2022 (pp. 7 – 12)

perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale...”²⁸

Nel contesto dell'adeguatezza di questi assetti, rientrano anche i doveri informativi periodici e la redazione di report, che includono relazioni trimestrali sulla situazione finanziaria dell'impresa. Sebbene il Codice della Crisi non prescriva esplicitamente la cadenza trimestrale per tutti i tipi d'impresa, questa prassi può essere parte degli obblighi interni per il monitoraggio della crisi, soprattutto quando un'impresa si trova già in una fase di crisi conclamata o utilizza strumenti di risoluzione della crisi, come la composizione negoziata.²⁸

Pertanto, non vi è un singolo articolo che prescriva direttamente il report trimestrale o l'obbligo di monitorare e riferire periodicamente sullo stato dell'impresa e la necessità di documenti riportanti la situazione finanziaria regolare, però, emerge la necessità di mantenere un assetto organizzativo adeguato e di rilevazione tempestiva della crisi, come descritto negli articoli relativi alla governance aziendale e ai doveri degli organi sociali.²⁸

Durante la mia esperienza di stage ho potuto osservare che per report finanziari regolari, si intende:

- lo scaduto dei clienti o dei fornitori;
- lo scaduto dei debiti verso l'erario o delle banche;
- un prospetto di Flussi di Cassa a 6 mesi;
- una verifica della continuità aziendale (dove si evidenzia la possibilità di saldare i debiti entro 12 mesi).

Il ruolo del revisore legale dei conti, inoltre, in generale ma anche in particolare a quest'ultima casistica spiegata, è orientato verso il controllo dei report trimestrali e della veridicità e trasparenza dei dati utilizzati. In particolare, presta attenzione ai seguenti elementi:

- la Continuità aziendale, tramite la valutazione delle capacità dell'impresa di continuare la propria attività per almeno 12 mesi dalla data del bilancio. Ciò implica un'analisi approfondita dei flussi di cassa previsti, delle fonti di finanziamento disponibili e della possibilità di ristrutturazione del debito. Se il revisore ritiene che esistano dubbi significativi sulla continuità aziendale, dovrà esprimere un giudizio qualificato o avverso;²⁹
- i Flussi di cassa e liquidità, vengono considerati gli indicatori più importanti di una crisi finanziaria. Essi riguardano la capacità dell'azienda di generare liquidità sufficiente per

²⁸ Codice Civile. (2024). Art. 2086, comma 2, *Codice della Crisi d'Impresa* (pp. 45-46)

²⁹ International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). (2016). *International Standard on Auditing (ISA) 570 (Revised) - Going Concern* (par. 2, pp. 3 - 4)

- far fronte agli impegni nel breve termine. Il revisore esamina i bilanci per identificare eventuali difficoltà di liquidità, come un rapido deterioramento delle riserve di cassa, difficoltà nell'ottenere nuovi finanziamenti o nell'incassare i crediti commerciali;³⁰
- la Valutazione degli asset e delle passività, in quanto in situazioni di crisi, il valore delle attività dell'azienda potrebbe essere ridotto o compromesso. Il revisore deve valutare se le immobilizzazioni, gli inventari e altre attività siano correttamente valutati secondo i principi contabili, tenendo conto di eventuali svalutazioni necessarie. Allo stesso tempo, viene prestata attenzione alle passività potenziali, inclusi debiti non contabilizzati, garanzie e contenziosi legali;²⁹
 - le Ristrutturazioni e i piani di risanamento, nel caso in cui l'impresa abbia adottato o stia considerando un piano di ristrutturazione, il revisore deve valutarne la credibilità e l'efficacia. Questo include la verifica delle assunzioni alla base del piano, la sua attuabilità e l'effettivo progresso nell'implementazione delle misure correttive previste;²⁹
 - i Rapporti con i finanziatori, in quanto il revisore esamina i rapporti con le banche e altri finanziatori per valutare la sostenibilità degli accordi di finanziamento esistenti. Ciò può includere la revisione dei covenants finanziari, delle condizioni di credito e delle trattative in corso per eventuali rinegoziazioni del debito;²⁹
 - l'Eventualità di procedure concorsuali in corso, nel caso in cui l'azienda sia coinvolta in procedure concorsuali (come concordati preventivi o fallimenti) il revisore deve valutare l'impatto di tali procedure sulla situazione finanziaria e sul bilancio aziendale. Questo comprende anche l'analisi delle prospettive di successo di tali procedure e delle eventuali conseguenze per gli stakeholders;²⁹
 - i Rischi legali e contenziosi, in quanto in situazioni di crisi, i contenziosi legali e i rischi connessi ad eventuali cause legali presenti o potenziali possono avere un impatto significativo sulla posizione finanziaria dell'impresa. Il revisore valuta se tali rischi sono stati adeguatamente considerati e contabilizzati nei bilanci;²⁹
 - l'Eventualità di indicatori di frode o manipolazione contabile, in questo caso il revisore deve essere particolarmente vigile in situazioni di crisi per individuare possibili tentativi di manipolazione contabile o frode, che potrebbero essere messi in atto per nascondere la reale situazione finanziaria dell'azienda.²⁹

³⁰ International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). (2016). *International Standard on Auditing (ISA) 570 (Revised) - Going Concern* (par. 16, p. 6)

Per quanto riguarda il rischio di revisione, in questa casistica è molto elevato e viene trattato in maniera differente rispetto alle fasi del ciclo di vita viste in precedenza, in quanto è necessaria una maggiore attenzione nell'analisi ed ogni singolo elemento o dettaglio può diventare di importante rilievo.

In caso di concordato preventivo, vi può essere comunque continuità aziendale, poiché una volta risolti i problemi di crisi, la società può essere in grado di proseguire con la sua attività.

Il concordato preventivo è una procedura concorsuale prevista dalla normativa italiana, rivolta alle imprese che si trovano in uno stato di crisi o di insolvenza. Questa procedura permette all'imprenditore di evitare il fallimento attraverso un piano di risanamento che prevede la ristrutturazione del debito e la continuazione dell'attività aziendale, oppure la liquidazione dei beni con una soluzione più favorevole rispetto al fallimento. Il concordato preventivo si caratterizza dal fatto che l'imprenditore stesso lo propone, offrendo ai creditori un piano di pagamento che prevede diverse soluzioni, come la dilazione del pagamento dei debiti, la riduzione del loro ammontare o la cessione dei beni aziendali. In sintesi, il concordato preventivo è uno strumento di risoluzione della crisi d'impresa che mira a salvaguardare l'attività aziendale e a soddisfare in modo ordinato i creditori, evitando le conseguenze più drastiche del fallimento.³¹

In caso di concordato liquidatorio, la società cessa di esistere.

Cessazione della Società

La Cessazione di una Società è rappresentata dalla fine della sua esistenza sia giuridica sia operativa. Questo processo si articola in diverse fasi che coinvolgono lo scioglimento, la liquidazione e la cancellazione della società dal registro delle imprese. La cessazione può avvenire per diverse cause ed il processo è disciplinato da specifiche norme del Codice Civile Italiano, Libro V, Titolo V³²:

- L'art. 2272 c.c. parla della "scadenza del termine" in quanto l'atto costitutivo della società potrebbe prevedere una durata limitata nel tempo ed alla scadenza di tale termine la società si considera sciolta, tranne nel caso in cui non venga deliberato un rinnovo;³³
- L'art. 2484 c.c. spiega la "delibera dei Soci" in quanto essi possono decidere volontariamente di sciogliere la società anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, tramite delibera;³⁴

³¹ G. Fauceglia, *"Il Concordato Preventivo"*, in Trattato di diritto fallimentare, Giuffrè Editore (pp. 14 – 19)

³² Codice Civile Italiano (2024). Libro V, Titolo V

³³ Codice Civile Italiano (2024). Art. 2272, *Scadenza del termine* (p. 123)

³⁴ Codice Civile Italiano (2024). Art. 2484, *Delibera dei Soci* (p. 45)

- L'art. 2484 c.c. parla del “conseguimento dell’oggetto sociale” in quanto la società può cessare di esistere quando ha raggiunto il suo scopo sociale, ovvero l’obiettivo per il quale è stata costituita;³⁵
- L'art. 2484 c.c. spiega l’“impossibilità di realizzare l’oggetto sociale”, nel caso in cui diventa impossibile perseguire l’attività per la quale la società è stata costituita (ad esempio per cause di forza maggiore o cambiamenti normativi), di conseguenza, si procede alla cessazione;³⁶
- L'art. 2484 c.c. parla della “perdita del capitale sociale”, in quanto in alcune tipologie societarie, può condurre automaticamente alla cessazione della società;³⁷
- L'art. 2484 c.c. spiega le “cause legali e normative”, cioè gli interventi da parte delle autorità giudiziarie o normative, le quali possono imporre lo scioglimento della società, ad esempio in caso di dichiarazione fallimentare.³⁸

Vi sono, inoltre, tre fasi al momento della cessazione della società:

1. Lo scioglimento, che rappresenta il primo passo formale verso la cessazione. Questo avviene attraverso una delibera dei soci o in seguito al verificarsi di una delle cause sopra menzionate. Durante questa fase, la società cessa di intraprendere nuove operazioni, limitandosi a quelle finalizzate alla liquidazione del patrimonio;
2. La liquidazione, caratterizzata dalla nomina di uno o più liquidatori. I liquidatori secondo l’art. 2491 c.c., hanno il compito di estinguere i debiti, riscuotere i crediti e vendere i beni aziendali. Il patrimonio residuo, dopo il pagamento dei debiti, viene distribuito tra i soci in proporzione alle loro quote di partecipazione;
3. La cancellazione dal registro delle imprese, cioè la cancellazione della società dal registro delle imprese segna la cessazione definitiva della sua personalità giuridica. Dopo la cancellazione, la società non esiste più come entità legale e non può intraprendere nuove attività economiche.³⁹

L’effetto principale comportata da essa è la chiusura di tutti i rapporti giuridici e contrattuali esistenti. La società, una volta cancellata, non può più agire o essere chiamata a rispondere di obbligazioni, a meno che non si tratti di responsabilità specifiche come quelle dei soci nelle società di persone. Inoltre, ci sono obblighi fiscali e legali che devono essere adempiuti durante la fase di liquidazione, prima della cancellazione definitiva.

³⁵ Codice Civile Italiano (2024). Art. 2484, *Conseguimento dell’oggetto sociale* (p. 67)

³⁶ Codice Civile Italiano (2024). Art. 2484, *Impossibilità di realizzare l’oggetto sociale* (p. 89)

³⁷ Codice Civile Italiano (2024). Art. 2484, *Perdita del capitale sociale* (p. 102)

³⁸ Codice Civile Italiano (2024). Art. 2484, *Cause legali e normative* (p. 115)

³⁹ Codice Civile Italiano (2024). Art. 2495, *Scioglimento, liquidazione e cancellazione della società* (pp. 130-132)

Durante la fase di cessazione di una società, il revisore contabile gioca un ruolo fondamentale per assicurare che il processo di chiusura dell'impresa avvenga in maniera corretta e conforme alle normative. Ecco i principali aspetti su cui il revisore si concentra:

- Sulla Continuità Aziendale, anche se la società è in fase di cessazione, il revisore deve verificare che l'azienda sia in grado di completare la liquidazione e saldare i debiti. Se vi fossero dubbi sulla capacità della società di proseguire fino alla chiusura, il revisore potrebbe dover emettere un giudizio con riserva;⁴⁰
- Sulla Valutazione degli Asset, in quanto è essenziale accertarsi che gli asset siano stati svalutati correttamente e che i crediti siano realizzabili. Gli asset potrebbero essere venduti a valori inferiori rispetto a quelli contabili, e il revisore deve garantire che queste svalutazioni siano state contabilizzate in modo appropriato;⁴¹
- Sulla Gestione delle Passività in quanto il revisore deve assicurarsi che tutte le passività siano registrate e valutate correttamente. Questo include anche gli accantonamenti per rischi e oneri, come i contenziosi legali, per garantire che siano adeguati;⁴²
- Sulla Chiarezza delle Informazioni Finanziarie in quanto il bilancio di liquidazione deve riflettere accuratamente la situazione patrimoniale della società. Il revisore deve garantire che le informazioni siano presentate in modo chiaro e trasparente per permettere agli stakeholder di comprendere la situazione finanziaria;⁴³
- Sul Rispetto delle Normative e Procedure di Liquidazione dato che diviene cruciale verificare che la società segua tutte le normative legali applicabili, comprese le procedure per la nomina dei liquidatori e la cancellazione dal registro delle imprese;⁴⁴
- Sui Rapporti con Creditori e Banche, poiché il revisore deve esaminare i rapporti con creditori e banche, inclusa la rinegoziazione dei debiti e l'impatto di eventuali procedure concorsuali sui bilanci.⁴⁴

⁴⁰ IFAC. (2020). *International Standard on Auditing 570 (Revised), Going Concern* (pp. 12-14). International Federation of Accountants

⁴¹ ESMA. (2015). *Guidelines on Alternative Performance Measures* (pp. 7-9). European Securities and Markets Authority

⁴² IASB. (2018). *IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets* (pp. 15-18). International Accounting Standards Board.

⁴³ FRC. (2016). *Guidance on the Going Concern Basis of Accounting* (pp. 5-6). Financial Reporting Council

⁴⁴ Ministero della Giustizia. (2019). *Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, Decreto Legislativo 14/2019* (pp. 45-52). Governo Italiano

CONCLUSIONE

Il primo capitolo spiega approfonditamente la Revisione Legale dei Conti, includendo tutta la normativa vigente di cui il Revisore Contabile necessita nello svolgere la sua attività.

Nel corso del secondo e del terzo capitolo ho analizzato come il ruolo del revisore contabile cambi significativamente in base alla fase del ciclo di vita in cui si trova l'impresa, riflettendo le diverse esigenze e i rischi che emergono in ciascuna di queste fasi.

Nella fase iniziale di una start-up, la revisione contabile è particolarmente complessa e richiede una particolare attenzione nel determinare gli elementi critici. Le start-up sono spesso in una fase di iniziale crescita in cui la stabilità finanziaria e operativa non è ancora pienamente raggiunta. Per questo motivo, il revisore individua degli elementi specifici che possono essere soggetti a particolari controlli come i costi di impianto ed ampliamento, l'avviamento e la gestione delle perdite fiscali. Questi elementi sono cruciali perché influiscono direttamente sulla prosecuzione a lungo termine della start-up. Il revisore deve valutare meticolosamente se i costi capitalizzati sono effettivamente recuperabili (nel caso dei costi di impianto ed ampliamenti e dell'avviamento) oppure se il piano economico-finanziario su cui si basa l'azienda è realistico e applicabile (nel caso della perdita fiscale). Data l'incertezza che caratterizza questa fase, il rischio di revisione è elevato, poiché il futuro della start-up dipende spesso da ipotesi prospettiche difficili da verificare con certezza.

In una fase più avanzata del ciclo di vita aziendale, quando l'azienda è diventata matura, il contesto cambia radicalmente. Una società matura ha superato le sfide iniziali (quelle viste precedentemente con l'impresa nella fase di Start-Up) ed ha consolidato la sua posizione nel mercato, con una struttura organizzativa e finanziaria più stabile. In questo contesto, la revisione contabile si sposta su elementi diversi, come la continuità aziendale, la corretta rappresentazione di operazioni finanziarie complesse, e l'efficacia ed efficienza del sistema di controllo interno. Poiché le società mature hanno una storia finanziaria più consolidata, il revisore può basare le sue valutazioni su dati storici affidabili, il che riduce significativamente il rischio di revisione rispetto a quello associato ad una start-up.

Quando un'azienda entra in una fase di crisi, il ruolo del revisore diventa ancora più delicato, meticoloso e cruciale. Il revisore deve monitorare una serie di indicatori economici e finanziari per individuare tempestivamente segnali di difficoltà. Questo monitoraggio è fondamentale per permettere all'azienda di attuare le necessarie misure correttive e tentare di superare la crisi. Il revisore deve valutare attentamente la continuità aziendale, analizzare i flussi di cassa e assicurarsi che gli asset e le passività siano valutati correttamente. Inoltre, è importante che il revisore, nel caso di eventuali piani di risanamento, verifichi la credibilità e l'attuabilità.

Infine, nella fase di cessazione di un'impresa, il revisore assume il compito di garantire che tutti i processi legati allo scioglimento, alla liquidazione e alla cancellazione dell'azienda siano condotti in conformità alle normative vigenti. Questo include la valutazione accurata delle attività e delle passività, la gestione dei rapporti con i creditori e la trasparenza delle informazioni finanziarie. Il revisore deve assicurarsi che la società sia in grado di soddisfare tutti i debiti e chiudere i rapporti giuridici esistenti in modo corretto e conforme alla legge.

Da questa analisi si può affermare che le principali differenze sono le seguenti esposte.

Nell'impresa Start-Up, il revisore deve essere particolarmente cauto nella valutazione delle previsioni economiche e finanziarie, data l'instabilità tipica di queste imprese.

Nelle Società Mature, la revisione è maggiormente focalizzata sulla gestione delle operazioni correnti e sul mantenimento della continuità aziendale, in un contesto più stabile e prevedibile.

Nella Crisi Aziendale, il revisore si concentra sul proseguimento della società nel lungo termine e nel caso di particolare difficoltà sui piani di risanamento, oltre ad essere coinvolto nella valutazione della capacità dell'impresa di superare la crisi e continuare a operare.

Nella Cessazione della Società, la revisione è focalizzata sulla corretta esecuzione delle procedure di liquidazione e sulla chiarezza finale dei bilanci, assicurandosi che tutti i processi siano conformi alle normative e che tutte le passività e attività siano gestite e riportate correttamente.

Per concludere, come evidenziato precedentemente, il ruolo del revisore, varia significativamente a seconda della fase del ciclo di vita aziendale, adattandosi alle specifiche esigenze e sfide che l'impresa affronta in ogni momento.

BIBLIOGRAFIA

Articolo 84 TUIR. (2019). *Testo unico delle imposte sui redditi: Metodo di compensazione delle perdite fiscali*, art. 1, comma 1 – 2 [consultato 13/08/2024]

Cassano, Gianluca (2022) "*Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza: commentario teorico-pratico.*" Giuffrè Editore (pp. 7 – 12) [consultato 20/08/2024]

Codice Civile Italiano (2024). Art. 2272, *Scadenza del termine* (p. 123) [consultato 25/08/2024]

Codice Civile Italiano (2024). Art. 2484, *Cause legali e normative* (p. 115) [consultato 25/08/2024]

Codice Civile Italiano (2024). Art. 2484, *Conseguimento dell'oggetto sociale* (p. 67) [consultato 25/08/2024]

Codice Civile Italiano (2024). Art. 2484, *Delibera dei Soci* (p. 45) [consultato 25/08/2024]

Codice Civile Italiano (2024). Art. 2484, *Impossibilità di realizzare l'oggetto sociale* (p. 89) [consultato 25/08/2024]

Codice Civile Italiano (2024). Art. 2484, *Perdita del capitale sociale* (p. 102) [consultato 25/08/2024]

Codice Civile Italiano (2024). Art. 2495, *Scioglimento, liquidazione e cancellazione della società* (pp. 130-132) [consultato 26/08/2024]

Codice Civile Italiano (2024). Libro V, Titolo V [consultato 25/08/2024]

Codice Civile Italiano (2024). Art. 2086, comma 2, *Codice della Crisi d'Impresa* (pp. 45-46) [consultato 23/08/2024]

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC). (2014). *ISA Italia: International Standards on Auditing - Italia* (pp. 1-6). Adottati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Consob [consultato 06/08/2024]

[<https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/normativa/principiRevisione/elencoPrincipiInternazionali/>](https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/normativa/principiRevisione/elencoPrincipiInternazionali/)

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC). (2014). *ISA Italia 200: Obiettivi generali del revisore indipendente e conduzione della revisione in conformità ai principi internazionali di revisione* (pp. 13-14). Adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Consob [consultato 06/08/2024]

[<https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/normativa/principiRevisione/elencoPrincipiInternazionali/>](https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/normativa/principiRevisione/elencoPrincipiInternazionali/)

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC). (2014). *ISA Italia 315: L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi attraverso la comprensione dell'impresa e del suo contesto* (pp. 22-24). Adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Consob [consultato 06/08/2024]

[<https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/normativa/principiRevisione/elencoPrincipiInternazionali/>](https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/normativa/principiRevisione/elencoPrincipiInternazionali/)

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC). (2014). *ISA Italia 320: La significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile* (pp. 15-17). Adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Consob [consultato 06/08/2024]

[<https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/normativa/principiRevisione/elencoPrincipiInternazionali/>](https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/normativa/principiRevisione/elencoPrincipiInternazionali/)

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC). (2014). *ISA Italia 700: La formazione dell'opinione e la relazione sul bilancio* (pp. 22-24). Adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Consob [consultato 06/08/2024]

[<https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/normativa/principiRevisione/elencoPrincipiInternazionali/>](https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/normativa/principiRevisione/elencoPrincipiInternazionali/)

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC). (2014). *ISA Italia 540: Revisione delle stime contabili, incluse le stime del fair value, e della relativa informativa* (pp. 12-15). Adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Consob

[<https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/normativa/principiRevisione/elencoPrincipiInternazionali/>](https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/normativa/principiRevisione/elencoPrincipiInternazionali/)

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC). (2023). *ISQM Italia 1 e 2: Principi di gestione della qualità* (pp. 12-34). Adottati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Consob [consultato 07/08/2024]

[<https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/normativa/principiRevisione/elencoPrincipiInternazionali/>](https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/normativa/principiRevisione/elencoPrincipiInternazionali/)

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC). (2014). *ISA Italia 300: Pianificazione della revisione contabile di bilancio* (pp. 8-11). Adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Consob [consultato 07/08/2024]

[<https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/normativa/principiRevisione/elencoPrincipiInternazionali/>](https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/normativa/principiRevisione/elencoPrincipiInternazionali/)

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC). (2014). *ISA Italia 315: L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi attraverso la comprensione dell'impresa e del suo contesto* (pp. 12-15). Adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Consob [consultato 07/08/2024]

[<https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/normativa/principiRevisione/elencoPrincipiInternazionali/>](https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/normativa/principiRevisione/elencoPrincipiInternazionali/)

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC). (2014). *ISA Italia 315: L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi attraverso la comprensione dell'impresa e del suo contesto* (par. A203-A206, pp. 22-23). Adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Consob [consultato 06/08/2024]

[<https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/normativa/principiRevisione/elencoPrincipiInternazionali/>](https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/normativa/principiRevisione/elencoPrincipiInternazionali/)

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC). (2014). *ISA Italia 315: L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi attraverso la comprensione dell'impresa e del suo contesto* (par. A205-A214, pp. 23-24). Adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Consob [consultato 06/08/2024]

[<https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/normativa/principiRevisione/elencoPrincipiInternazionali/>](https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/normativa/principiRevisione/elencoPrincipiInternazionali/)

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC). (2014). *ISA Italia 315: L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi attraverso la comprensione dell'impresa e del suo contesto* (par. A226-A229, pp. 26-27). Adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Consob [consultato 06/08/2024]

<<https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/normativa/principiRevisione/elencoPrincipiInternazionali/>>

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC). (2014). *ISA Italia 200: Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione in conformità ai principi di revisione internazionali* (par. 13, p. 10). Adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Consob [consultato 07/08/2024]

<<https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/normativa/principiRevisione/elencoPrincipiInternazionali/>>

ESMA. (2015). *Guidelines on Alternative Performance Measures* (pp. 7-9). European Securities and Markets Authority [consultato 27/08/2024]

<<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-final-guidelines-alternative-performance-measures>>

FRC. (2016). *Guidance on the Going Concern Basis of Accounting* (pp. 5-6). Financial Reporting Council [consultato 27/08/2024]

<https://media.frc.org.uk/documents/Guidance_on_the_Going_Concern_Basis_of_Accounting_and_Reporting_on_Solvency_and_Liquidity_Risks.pdf>

G. Fauceglia, *"Il Concordato Preventivo"*, in Trattato di diritto fallimentare, Giuffrè Editore (pp. 14 – 19) [consultato 22/08/2024]

Grant, R. M. (2016). *Contemporary strategy analysis* (9th ed. pp. 12 - 13). John Wiley & Sons [consultato 14/08/2024]

Guido Corbetta, (2013) *"La crisi d'impresa e il risanamento"* Università Bocconi Editore [consultato 19/08/2024]

IASB. (2018). *IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets* (pp. 15-18). International Accounting Standards Board [consultato 27/08/2024]
<<https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/publications/pdf-standards/english/2022/issued/part-a/ias-37-provisions-contingent-liabilities-and-contingent-assets.pdf?bypass=onSee>>

IFAC. (2020). *International Standard on Auditing 570 (Revised), Going Concern* (pp. 12-14). International Federation of Accountants [consultato 27/08/2024]
<[https://www.ifac.org/_flysystem/azure-private/publications/files/ISA-570-\(Revised\).pdf](https://www.ifac.org/_flysystem/azure-private/publications/files/ISA-570-(Revised).pdf)>

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). (2016). *International Standard on Auditing (ISA) 570 (Revised) - Going Concern* (par. 2, pp. 3 - 4) [consultato 22/08/2024]
<<https://www.iaasb.org/publications/international-standard-auditing-isa-570-revised-going-concern-3>>

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). (2016). *International Standard on Auditing (ISA) 570 (Revised) - Going Concern* (par. 16, p. 6) [consultato 22/08/2024]
<<https://www.iaasb.org/publications/international-standard-auditing-isa-570-revised-going-concern-3>>

Italia. Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179. *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*. Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012, art. 25, comma 1, pp. 1-2 [consultato 12/08/2024]
<<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/12/18/12A13277/sg>>

Ministero della Giustizia. (2019). *Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, Decreto Legislativo 14/2019* (pp. 45-52). Governo Italiano [consultato 19/08/2024]
<<https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommarior&id=%7BAD235697-1BA5-40CD-A0A5-05B8CDFE95B0%7D>>

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. (2017). *Linee guida per la redazione del piano economico-finanziario delle opere pubbliche*. D. Lgs. 228/2011 pp. 3 - 4. [consultato 09/08/2024]

<<https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7BA13A9DFB-D792-4802-9759-36F01E2CBC90%7D&codiceOrdinamento=0500000000000000&articolo=Preambolo>>

Organismo Italiano di Contabilità - OIC 24 (2022). *Immobilizzazioni immateriali: Costi di sviluppo*, (par. 46-49, pp. 10 – 11) [consultato 12/08/2024]

<<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2022-05-OIC-24-Immobilizzazioni-immateriali1.pdf>>

Organismo Italiano sulla Contabilità - OIC 15 (2024) *Crediti: Svalutazione crediti* (par. 59 – 65, pp. 13 – 14) [consultato 20/08/2024]

<<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2022/10/2019-01-OIC-15-Crediti.pdf>>

Organismo Italiano sulla Contabilità - OIC 19 (2024) *Debiti* (par. 77 – 78, p. 18) [consultato 20/08/2024]

<<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2017-12-OIC-19-Debiti.pdf>>

Organismo Italiano sulla Contabilità - OIC 24 (2022) *Immobilizzazioni Immateriali: Costi di impianto e ampliamento* (par. 40 – 42, pp. 9 – 10) [consultato 12/08/2024]

<<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2022-05-OIC-24-Immobilizzazioni-immateriali1.pdf>>

Organismo Italiano sulla Contabilità - OIC 24 (2022) *Immobilizzazioni Immateriali: Avviamento* (par. 54 – 58, pp. 11 – 12) [consultato 12/08/2024]

<<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2022-05-OIC-24-Immobilizzazioni-immateriali1.pdf>>

Organismo Italiano sulla Contabilità - OIC 25 (2024) *Imposte sul reddito: Perdite Fiscali* (par. 47 – 52, pp. 10 – 11) [consultato 13/08/2024]

<<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2024-03-OIC-25-Imposte-sul-reddito.pdf>>

Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea. (2006). *Direttiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alla revisione legale dei conti*

annuali e dei conti consolidati (pp. 87-107). Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, L 157/87 [consultato 05/08/2024]

<[Parlamento Italiano. \(2010\). *Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*. Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati \(pp. 1-23\). Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 68 \[consultato 05/08/2024\]](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommarior&id={5F5D866B-FFBE-461E-822F-B877C135CE83}>></p></div><div data-bbox=)

<[40](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommarior&id=%7B72D4E129-88EA-4099-8FBB-A8217B6DCA0D%7D>></p></div><div data-bbox=)